

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 94 del 27.11.1998
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 6 del 27.03.2003
Modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio	n. 6 del 01.04.2004
Modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio	n. 13 del 20.05.2004
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 23 del 29.03.2007
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 26 del 14/04/2011
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 63 del 30/07/2013
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 20 del 24/04/2018

Sommario

- Art. 1 -Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici
 - Art. 2 -Oggetto del canone
 - Art. 3 -Definizione di occupazione
 - Art. 4 -Soggetti attivi e passivi
 - Art. 5 -Criteri per la determinazione del canone
 - Art. 6 -Tariffa base
 - Art. 7 -Disciplina delle tariffe
 - Art. 8 -Classificazione delle aree
 - Art. 9 -Riduzioni tariffarie per occupazioni temporanee
 - Art. 10 -Esclusione ed esenzione dall'applicazione del canone
 - Art. 11 -Criteri per la determinazione della superficie soggetta al canone e per il calcolo del relativo importo
 - Art. 12 -Occupazioni permanenti
 - Art. 13 -Occupazioni temporanee
 - Art. 14 -Occupazioni abusive
 - Art. 15 -Autorizzazione o concessione all'occupazione
 - Art. 16 -Accessi carrai
 - Art. 17 -Aziende erogatrici di pubblici servizi
 - Art. 18 -Aree destinate a parcheggio dal Comune
 - Art. 19 -Funzionario responsabile
 - Art. 20 -Domande di concessione o autorizzazione
 - Art. 21 -Concessione o autorizzazione
 - Art. 22 -Prescrizioni per le occupazioni
 - Art. 23 -Subentro nella concessione o autorizzazione
 - Art. 24 -Pagamento, rateizzazione, riscossione coattiva del canone
 - Art. 25 -Rinnovo della concessione o autorizzazione
 - Art. 26 -Registro delle concessioni
 - Art. 27 -Alterazione e manomissione del suolo
 - Art. 28 - Revoca della concessione
 - Art. 29 -Estinzione della concessione
 - Art. 30 -Vigilanza
 - Art. 31 -Sanzioni amministrative pecuniarie
 - Art. 32 -Norme finali
 - Art. 33 -Norma transitoria
- Allegato A:
Tariffa base
- Categorie di importanza delle strade
 - Valore economico dell'occupazione
 - Modalità di liquidazione e calcolo del canone (formula)

Art. 1 - Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici

1. E' istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione del relativo canone.
3. Sono soggette al presente regolamento anche le occupazioni di tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 582.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste nei seguenti articoli.
2. Sono comunque soggette al canone le occupazioni di fatto dei beni di cui all'articolo 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.
Sono ugualmente soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici siano esse in proprietà del Comune ma gestite da terzi con concessione amministrativa siano esse di proprietà di terzi le cui partecipazioni, azionarie o altro titolo, siano tutte od in parte detenute dal Comune.

Art. 3 - Definizione di occupazione

1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività di una parte di suolo pubblico per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
3. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, che comunque si protraggono per un periodo di tempo non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Art. 4 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un'occupazione abusiva, di cui all'art. 14, risultante da verbale di accertamento redatto da competente ufficio pubblico.

Art. 5 - Criteri per la determinazione del canone.

1. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
2. Il canone si applica con riferimento alla tariffa base, indicata nell'allegato "A", sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato "A" a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.
4. Il canone minimo dovuto per le occupazioni permanenti sarà di Euro 20, mentre quello per le occupazioni temporanee sarà di Euro 10.
5. Non si darà corso ai rimborsi di canoni inferiori a Euro 10.

Art. 6 - Tariffa base

1. La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuto per le singole occupazioni è stabilita in Euro 25,82 a metro quadrato o lineare per le occupazioni permanenti e in Euro 1,55 a metro quadrato o lineare per giorno per le occupazioni temporanee.

Art. 7 - Disciplina delle tariffe

1. Il termine per approvare le tariffe è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui al periodo precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In assenza della deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

Art. 8 - Classificazione delle aree

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area o della strada sulla quale insiste l'occupazione, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono, per i fini di cui al precedente comma, classificate nelle due seguenti categorie, come indicato nell'allegato "A" alla deliberazione C.C. n. 27 del 28.04.1994:

a) **1' categoria**

Strada "Camisana" ubicata a Torri/Lerino
Strada "Dal Ponte M." ubicata a Lerino/Marola
Strada "Italia Unita" ubicata a Torri di Quartesolo
Strada "Po" ubicata a Marola
Strada "Roma" ubicata a Torri di Quartesolo
Strada "Stradone" ubicata a Marola
Strada "della Vittoria" ubicata a Marola
Strada Via Brescia
Strada Via Savona
Strada Via Vercelli
Strada Via Pola
Strada Via Pisa
Strada Via Boschi
Strada Via Longare
Strada Via Vedelleria

b) **2' categoria**

tutte le altre strade del territorio.

3. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo salvo il caso di approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In questo caso la classificazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
5. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse sono soggette al canone relativo alla categoria superiore.

Art. 9 - Riduzioni tariffarie per occupazioni temporanee

1. Qualora l'occupazione si protragga per un tempo non superiore a dodici ore, la tariffa di cui all'art. 6 comma 1 (tariffe al metro quadro o metro lineare) è ridotta al cinquanta per cento (50%).
2. Nel caso di occupazioni riferite a fiere locali, sagre e manifestazioni, di durata inferiore a trenta giorni, si applicherà la riduzione dell' 85% sulla tariffa base, oppure altra tariffa convenzionale.

3. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni:
 - a) primi 10 giorni: tariffa intera;
 - b) dall'11° giorno al 30° giorno: la tariffa intera viene ridotta al 50%;
 - c) dal 31° giorno al 60° giorno: la tariffa intera viene ridotta al 40%;
 - d) dal 61° giorno al 90° giorno: la tariffa intera viene ridotta al 30%;
 - e) dal 91° giorno in poi: la tariffa intera viene ridotta al 15%;
4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, il canone può essere riscosso mediante convenzione. In questo caso la tariffa base viene preliminarmente ridotta del 50% e successivamente vengono applicate le modalità di cui ai punti a) b) c) d) e) del precedente comma 3.
5. Ai fini della individuazione del carattere ricorrente, così come chiarito dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 173/E del 22/06/1995, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata come tale a ripetersi con sistematicità e regolarità.
6. Non sono da considerarsi con carattere ricorrente le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.
7. Per le occupazioni derivanti da ampliamento temporaneo dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante dehors stagionali, la tariffa base viene ridotta del 70%.

Art. 10 - Esclusione ed esenzione dall'applicazione del canone

1. Sono esclusi dall'applicazione del canone le occupazioni su beni appartenenti al patrimonio disponibile e, inoltre, sono esenti dal pagamento del canone - se debitamente autorizzate - le seguenti occupazioni:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art.63 -comma 2- lett. f) del D.Lgs. 446/1997 cioè le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi. Ai fini dell'applicazione della presente norma non assumono rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica da essi distinta;
 - b) le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - c) le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; l'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;
 - d) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale

- “ONLUS”, di cui al D.Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali per natura;
- e) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità (o indicazioni riferite ad attività commerciali o lucrative in genere), gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata e le aste della bandiera nazionale;
 - f) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
 - g) le occupazioni cimiteriali;
 - h) tende, fisse o retrattili;
 - i) balconi;
 - j) verande;
 - k) bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - l) accessi e passi carrai per i quali non è stata chiesta o ottenuta l'autorizzazione ad apporre apposito cartello segnaletico che vieti la sosta indiscriminata;
 - m) accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
 - n) autovetture adibite al trasporto pubblico.
2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:
- a) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche e/o sindacali (non eccedenti i 16 metri quadrati), o in occasione di manifestazioni religiose;
 - b) luminarie natalizie;
 - c) commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - d) occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
 - e) occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - f) occupazioni per attività di manutenzione del verde;
 - g) le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero promosse da Enti, Associazioni o Comitati senza fini di lucro, comunque aventi finalità sociali, umanitarie, non comportanti attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, sempreché l'accesso sia libero e gratuito ed il ricavato di eventuali vendite o raccolta di denaro sia devoluto in beneficenza.
3. **Ulteriori esenzioni dal pagamento del canone potranno essere stabilite dalla Giunta comunale in relazione alla particolare tipologia e finalità dell'occupazione, sia essa temporanea che permanente. A tal fine, la concessione di cui al successivo art. 15 sarà sostituita da apposita convenzione da sottoscrivere tra le parti.**

Art. 11 - Criteri per la determinazione della superficie soggetta al canone e per il calcolo del relativo importo

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Per individuare l'area di riferimento si tiene conto di tutte le superfici incluse nel medesimo provvedimento amministrativo e nella stessa categoria di area.
4. L'entità dell'occupazione soprastante o sottostante è data dalla minima figura piana geometrica che ne circonda la proiezione al suolo. La superficie di occupazione dei mezzi pubblicitari classificati come striscione, gonfalone e stendardo, secondo la normativa in materia di Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni, è determinata dalla misura di base di tali mezzi espressa in metri lineari. La superficie di occupazione dei mezzi pubblicitari classificati come cartellonistica stradale, insegne, preinsegne ed altro, secondo la normativa in materia di Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni, è determinata dalla misura di base di tali mezzi espressa in metri lineari.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per quelle riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere culturale, politico, sindacale, sportivo e ricreativo, la superficie è determinata, fatta eccezione per gli spazi utilizzati - anche da terzi - per scopo di lucro, in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
6. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture e simili, il canone è commisurato, per ogni strada, alla lunghezza del percorso dell'occupazione espressa in metri lineari, senza tener conto delle quantità di opere, impianti e manufatti che insistono sul suolo pubblico e sui relativi spazi soprastanti e sottostanti. Si considera come unica occupazione quella realizzata con una pluralità di condutture, cavi o altri impianti, anche posti sul suolo o sugli spazi soprastanti e sottostanti, che impegnano il medesimo tratto stradale e indipendentemente dalla superficie occupata con le attrezzature.
7. Per le occupazioni temporanee, realizzate ai fini della posa o manutenzione o estensione della rete dei pubblici servizi con cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali agli stessi servizi, nonché per le occupazioni realizzate ai fini degli allacciamenti alle utenze singole, il canone è determinato (in base alla tariffa ed agli appositi coefficienti moltiplicatori), per metro lineare di strada occupata moltiplicato la larghezza della fascia di scavo. In ogni caso, gli scavi di superficie da zero a uno metri quadrati sono considerati per una superficie di uno metri quadrati. Sono da considerare anche, per intero, le zone di rispetto per la sicurezza del traffico stradale. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione indicata nel progetto depositato per l'autorizzazione allo scavo del suolo. Per le occupazioni temporanee relative alle attività strumentali di cantiere, il canone è determinato in base alla tariffa per metro

quadro di area data in consegna.

8. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
9. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie eccedente i mille metri quadrati è assoggettata al canone in ragione del dieci per cento (10%).
10. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base, di cui all'allegato A, per il coefficiente relativo alla classificazione della strada, per il coefficiente moltiplicatore relativo al valore economico dell'occupazione, per la misura dell'occupazione e (per le occupazioni temporanee) per la sua durata, come indicato nella formula di liquidazione di cui all'allegato A, tenendo conto altresì delle riduzioni tariffarie previste dall'art. 9 e degli eventuali abbattimenti sulle superfici di cui ai commi 5 e 9 del presente articolo.
11. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione e di ogni altra spesa derivante dall'occupazione dello spazio pubblico.

Art. 12 - Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione non frazionabile.
2. Il canone si applica nella misura deliberata secondo la categoria di appartenenza e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.

Art. 13 - Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.

Art. 14 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere una somma pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata

autorizzata, senza riconoscimento di riduzioni di sorta e aumentata del venti per cento (20%), con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 15 - Autorizzazione o concessione all'occupazione

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di autorizzazione o concessione da parte del Comune.
2. Non sono soggette a preventiva concessione, purché non previsto in singoli casi da norme speciali, le occupazioni realizzate per interventi imprevedibili e di assoluta necessità ed urgenza disposti dal Sindaco per la tutela della pubblica incolumità e nei limiti necessari a tale finalità.
3. A fronte di imprevedibili situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione e comunque non oltre 5 giorni, all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 16 - Accessi carrai

1. Per tutti gli accessi e passi carrai per i quali viene rilasciata l'autorizzazione ad apporre apposito cartello segnaletico che vieti la sosta indiscriminata, la Giunta stabilisce, con proprio provvedimento soggetto ad aggiornamento annuale, il rimborso spese da richiedere, una tantum, agli interessati.

Art. 17 - Aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti.
2. Il canone per le occupazioni di cui al precedente comma 1 è determinato forfaitariamente secondo la misura prevista dalla normativa in vigore (€ 0,775) per ciascun utente servito dalle aziende erogatrici, così come previsto dall'art. 18 della L.

488/1999.

3. Gli importi di cui al comma precedente sono rivalutati annualmente, in sede di determinazione delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. In ogni caso l'ammontare del canone complessivo annuo dovuto da ciascuna azienda erogatrice di servizi pubblici non può essere inferiore a € 516,46.

Art. 18 - Aree destinate a parcheggio dal Comune

1. Per l'occupazione di aree apprestate dal Comune a parcheggio non custodito con limitazione oraria rilevata con parchimetri o apparecchi simili o con schede prepagate in ragione di ogni ora di utilizzo sarà dovuto dall'occupante un canone pari alla tariffa per l'occupazione giornaliera e con applicazione dell'apposito coefficiente stabilito nell'allegato "A".

Art. 19 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Il predetto funzionario sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi.

Art. 20 - Domande di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente una domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione.
2. Le richieste dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. L'Amministrazione ha l'obbligo di dare una risposta entro i predetti 30 giorni.
3. L'obbligo della richiesta di concessione/autorizzazione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
4. Nei casi di comprovata imprevedibilità e urgenza, così come definiti dall'art. 15 comma 3, le domande dovranno essere evase nei successivi 3 giorni lavorativi.
5. La richiesta di cui al comma primo deve indicare:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) il codice fiscale o la partita iva;
 - c) l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
 - d) l'ubicazione dell'occupazione;
 - e) la dimensione dell'occupazione allegando planimetria illustrativa;

- f) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - g) la descrizione dell'attività alla quale l'occupazione è funzionale;
 - h) la durata dell'occupazione;
 - i) l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato.
6. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria della pratica presentata.
 7. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il predetto termine è interrotto con le modalità previste dall'art. 16 L. 241/90.
 8. In allegato alla domanda deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria, nonché gli elaborati tecnico-amministrativi prescritti per la specifica occupazione.

Art. 21 - Concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione, rilasciato dal funzionario responsabile della gestione del canone, deve indicare obbligatoriamente:
 - a) il numero della concessione/autorizzazione;
 - b) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
 - c) il codice fiscale o la partita I.V.A. del soggetto occupante;
 - d) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
 - e) l'ubicazione dell'occupazione;
 - f) la dimensione dell'occupazione;
 - g) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - h) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
 - i) l'ammontare del canone dovuto.
2. La concessione/autorizzazione viene rilasciata al concessionario con l'obbligo di:
 - a) sopportare tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato;
 - b) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate;
 - c) garantire la pulizia e l'igiene dell'area occupata;
 - d) custodire lo spazio e l'area concessa;
3. In tutti i casi le concessioni/autorizzazioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.
4. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione/autorizzazione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico.
5. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate per una durata massima di

anni 29.

6. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
7. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni.
8. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione.
9. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore che non si verificano con carattere ricorrente l'autorizzazione deve intendersi assorbita dalla ricevuta di pagamento del canone.

Art. 22 - Prescrizioni per le occupazioni

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto non è ammessa la cessione ad altri.
2. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione/autorizzazione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 23 - Subentro nella concessione o autorizzazione

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo n. 20 del presente Regolamento.
2. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 24 - Pagamento, rateizzazione, riscossione coattiva del canone

1. Il rilascio della concessione è condizionato al pagamento del canone da effettuarsi mediante versamento con bollettino di conto corrente postale, oppure direttamente alla Tesoreria Comunale o altri eventuali mezzi di pagamento che saranno previsti in futuro.
2. Per le annualità successive, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio, con le modalità medesime.
3. Per importi superiori a Euro 1.032,91 è ammessa la rateazione fino a 4 rate trimestrali di uguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31/01 - 30/04 - 31/07 - 31/10).

L'omesso o tardivo versamento di una rata fa decadere il beneficio.

4. La riscossione coattiva avverrà nei modi previsti per le entrate patrimoniali del Comune.
5. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.
6. Il mancato pagamento, nei termini stabiliti nel presente regolamento, di eventuali canoni relativi a precedenti provvedimenti di concessione riferiti alla stessa ditta richiedente, costituisce motivo ostativo al rilascio di nuovi atti di concessione o di proroga o di rinnovo. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti della ditta richiedente che legalmente è rappresentata dal soggetto che riveste, o ha rivestito nei tre anni precedenti, la qualifica di legale rappresentante della ditta inadempiente agli obblighi di pagamento del canone disciplinato dal presente regolamento.

Art. 25 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. Per le occupazioni permanenti il rinnovo si intende effettuato con il solo pagamento del canone annuo, fino allo scadere della concessione, e comunque non oltre i 29 anni così come stabilito dall'articolo 21, comma 5 del presente Regolamento.
3. Per le occupazioni temporanee la domanda di rinnovo dovrà essere presentata all'ufficio competente, con le stesse modalità previste dall'articolo 20 del presente Regolamento almeno 15 giorni prima della scadenza.
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

Art. 26 - Registro delle concessioni

1. Il responsabile della gestione del canone deve annotare le concessioni rilasciate in apposito registro, anche informatico.
2. Nel registro sarà da annotarsi:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo del concessionario;
 - c) il luogo dell'occupazione;
 - d) una breve descrizione delle modalità di occupazione;
 - e) la superficie occupata;
 - f) le date di inizio e termine dell'occupazione.

Art. 27 - Alterazione e manomissione del suolo

1. E' vietato ai titolari di concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. La richiesta di autorizzazione alla manomissione o alterazione del suolo pubblico potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di concessione. Su di essa si esprimerà il Responsabile dell'Area Tecnica, sentito il responsabile della Polizia Municipale.

Art. 28 - Revoca della concessione

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La modifica o la revoca del provvedimento di concessione disposta dall'Amministrazione danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.
5. Sono inoltre causa di revoca della concessione:
 - a) L'uso improprio dell'area concessa;
 - b) Il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
 - c) La violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
 - d) Il mancato pagamento del canone;
 - e) la cessione a terzi dell'uso dello spazio, da parte del concessionario.
6. L'atto di revoca deve essere adeguatamente motivato e nei casi di revocabilità previsti dal precedente comma 5 non si dà luogo ad alcun rimborso di somme pagate.

Art. 29 - Estinzione della concessione

1. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del

concessionario.

Art. 30 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'occupazione del suolo pubblico è di competenza del Comando di Polizia Municipale del Comune nonché dell'Ufficio cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone ai sensi dell'art.19 del presente regolamento.

Art. 31 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'occupazione abusiva delle aree di cui all'articolo 1 è soggetta, oltre al dovuto canone, ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal cento per cento (100%) al duecento per cento (200%) del canone dovuto in relazione all'estensione dell'occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune della occupazione abusiva in danno dell'occupante abusivo sono a totale carico del medesimo.
3. L'occupazione delle aree di cui all'articolo 1 del presente regolamento realizzata in violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria del cento per cento (100%) del canone dovuto.
4. Per il ritardato od omesso versamento del canone alle scadenze stabilite si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato.

Art. 32 - Norme finali

1. Dalla misura complessiva del canone, e per il periodo di durata della concessione, deve essere obbligatoriamente detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizione di legge riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Allegato “A”

Tariffe e coefficienti moltiplicatori

Tariffa base

Tariffa base	Euro per metro quadrato
Occupazioni permanenti	25,82
Occupazioni temporanee al giorno	1,55

Categorie di importanza delle strade

Categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici	Coefficiente moltiplicatore
1' categoria	1,00
2' categoria	0,70

Valore economico dell'occupazione per l'attività

a) Occupazioni permanenti

Valore economico della disponibilità dell'area	Coefficiente moltiplicatore
Installazione di mezzi/impianti pubblicitari infissi al suolo, appoggiati al suolo, esposti su pareti di edifici e di altri mezzi/impianti pubblicitari e cartelli	15
Mezzi pubblicitari realizzati mediante dissuasori di sosta e/o dispositivi salvapedoni	1,25
Aree a parcheggio	1,00
Aree a parcheggio a pagamento	1,50
Distributori di carburante	1,00
Occupazioni al servizio di bar, ristoranti e simili	1,00
Occupazioni realizzate per altre attività	1,00

b) Occupazioni temporanee

Valore economico della disponibilità dell'area	Coefficiente moltiplicatore
Installazione di mezzi/impianti pubblicitari infissi al suolo, appoggiati al suolo, esposti su pareti di edifici e di altri mezzi/impianti pubblicitari e cartelli	1,25
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	1,00
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,50
Occupazioni al servizio di bar, ristoranti e simili	1,00
Installazioni, di regola temporanee, di attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20
Fiere e mercati	0,25
Occupazioni di suolo pubblico per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere, per la manutenzione o estensione delle reti	2
Scavi per allacciamenti a singole utenze	20
Altre	1

Modalità di liquidazione e calcolo del canone (formula).

Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metriquadri o metrilineari, con arrotondamento delle frazioni al metroquadro o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:

a) Occupazioni permanenti

CANONE = tariffa base **X** coefficiente categoria viaria **X** coefficiente moltiplicatore attività di occupazione **X** mq. o ml.

b) Occupazioni temporanee

CANONE = tariffa base **X** coefficiente categoria viaria **X** coefficiente moltiplicatore attività di occupazione **X** mq. o ml. **X** i giorni previsti in concessione